

## APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA MiFID II IN TEMA DI MERCATI FINANZIARI E SERVIZI DI INVESTIMENTO

Gentile Cliente,

dal **3 gennaio 2018** entreranno in vigore nuove disposizioni di legge di derivazione comunitaria, più precisamente, la Direttiva 2014/65/UE (cd. “MiFID II”), integrata dalla Direttiva Delegata (UE) N.2017/593 della Commissione europea, il Regolamento (UE) N. 600/2014 (cd. “MiFIR”) e i Regolamenti delegati di secondo livello che integrano la direttiva 2014/65. Tali provvedimenti sostituiscono il quadro giuridico già delineato dalla direttiva del 2004 (cd. “MiFID I”) adeguandolo alle esigenze di mercati finanziari in continua evoluzione e sempre più complessi.

La regolamentazione MiFID II è stata recepita nel nostro Ordinamento mediante il Decreto legislativo 3 agosto 2017 N.129 e resa operativa attraverso i regolamenti di attuazione della CONSOB. Il nuovo impianto normativo è volto a rafforzare la tutela degli investitori, mediante l’introduzione di più rigorose norme di comportamento per gli intermediari finanziari, in tema soprattutto di trasparenza informativa e contrattuale nei confronti degli investitori medesimi, oltre ad aumentati obblighi in termini di trasparenza informativa e vigilanza dei mercati finanziari.

Le principali novità riguardano i seguenti aspetti:

- ❖ fornitura di maggiori informazioni relativamente ai costi ed agli oneri, nonché sugli incentivi connessi agli strumenti finanziari ed alla prestazione dei servizi di investimento;
- ❖ definizione di regole più stringenti in materia di realizzazione, selezione e distribuzione degli strumenti finanziari adeguati alle diverse categorie di clientela (c.d. “*product governance*”), con l’obbligo per l’intermediario di identificare il cosiddetto “*universo investibile*” e di definire il mercato di riferimento o “*target market*” dei prodotti;
- ❖ ridefinizione del servizio di consulenza in materia di investimenti secondo due tipologie alternative ovvero la consulenza su base “**indipendente**” e la consulenza su base “**non indipendente**”;
- ❖ introduzione dell’obbligo, per l’intermediario, di informare il cliente con riguardo al tipo di consulenza fornita e di consegnare al cliente una dichiarazione che illustri le ragioni per le quali il servizio, uno strumento finanziario o una combinazioni di strumenti finanziari risultino adeguati per il cliente stesso;
- ❖ obbligo per l’intermediario di informare il cliente con riguardo all’eventuale prestazione di una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- ❖ modifica della disciplina di alcuni strumenti finanziari ( es. strumenti finanziari su valute);
- ❖ modifiche della percentuale di perdite che fa sorgere l’obbligo di comunicare al cliente le perdite, per cui:
  - nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, l’intermediario comunica al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del **10% (dieci per cento)** e successivamente di multipli del **10% (dieci per cento)**;

---

C.F. e P.Iva 03206800967

Registro Imprese Milano 03206800967 - REA Milano 1657120  
Aut. con Delibera CONSOB N. 13524 del 16.04.2002  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62, c. 1 D.lgs 415/96)  
Capitale Sociale € 3.000.000 interamente versato  
Via Meravigli, 4 - 20123 MILANO  
Tel 02/86465475 ( 6 linee r.a.) – Fax 02/866240  
[info@shinesim.it](mailto:info@shinesim.it) <http://www.shinesim.it>

- nel caso del servizio di Gestione di portafoglio l'intermediario comunica al cliente quando il valore del portafoglio subisce un deprezzamento del **10% (dieci per cento)** e successivamente di multipli **del 10% (dieci per cento)** rispetto al valore comunicato nell'ultimo rendiconto trasmesso;
- ❖ fornitura della rendicontazione degli strumenti finanziari del cliente con una frequenza minima maggiore di quella attualmente prevista (es. il termine minimo per la rendicontazione dei portafogli di investimento passa da un anno a tre mesi, termine del resto già da sempre applicato dalla SIM);
- ❖ introduzione di nuove piattaforme di negoziazione (es. sistemi organizzati di negoziazione);
- ❖ ampliamento degli obblighi di segnalazione delle operazioni delle Autorità competenti per fini di rafforzamento della trasparenza delle sedi di negoziazione e introduzione dell'obbligo di comunicazione dei dati identificativi dei clienti in sede di negoziazione (*Transaction reporting*).

SHINE SIM Spa (di seguito, "SHINE SIM"), al fine di recepire quanto prescritto dagli obblighi imposti dalla normativa MiFID II, ha provveduto ad adeguare le modalità con le quali sono prestati i servizi di investimento (gestione di portafogli, ricezione e trasmissione ordini, consulenza in materia di investimenti) ed i relativi servizi accessori alla clientela. In particolare sono state apportate le seguenti variazioni e/o integrazioni:

- per il servizio di **ricezione e trasmissione ordini**, la possibilità di trasmettere ordini direttamente, senza alcuna assistenza (modalità "*execution only*"), **è ammessa unicamente per strumenti finanziari quotati semplici** (azioni/titoli di Stato/obbligazioni senior; ETF con sottostante fisico), per tutti i restanti strumenti finanziari, **ancorché quotati**, ma con profili anche minimi di **complessità** (es. Etf con sottostante derivato; Etf a leva; Etc; Etn; obbligazioni subordinate; obbligazioni strutturate; obbligazioni index linked; warrants; covered warrants etc.) ed inoltre nel caso di strumenti finanziari **non quotati su un mercato o sistema di negoziazione non riconosciuto, l'esecuzione, se ammessa dalla SIM ed entro i limiti contrattuali previsti, potrà avvenire unicamente in regime di adeguatezza**, ossia attraverso il servizio di **consulenza** o di **gestione individuale di portafogli**;
- per il servizio di **consulenza** in materia di investimenti ed in ordine alla differenziazione in due tipologie alternative: **consulenza su base indipendente** e **consulenza su base non indipendente** si precisa che SHINE SIM, tenuto conto della propria natura indipendente e dell'assenza di accordi per la distribuzione di O.I.C.R. (Fondi di investimento), in quanto non ricompresi nel proprio perimetro operativo, **ha optato per la prestazione del servizio di consulenza su base indipendente**.

Sarà pertanto cura di SHINE SIM contattare la clientela, per comunicare e trasmettere le variazioni delle condizioni contrattuali per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori e la documentazione informativa collegata alla normativa MiFID II e ai relativi obblighi sopra indicati.

Precisiamo infine che i nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi ulteriore esigenza informativa o di chiarimento.

Migliori saluti.

Milano, 29 dicembre 2017

Firmato

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione